COMUNE DI ARENZANO REG. 89/2017 CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2019 - CIG 7147345FAA

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE nella Casa Comunale, tra il Comune di Arenzano, C.F. 00449500107, nella persona del Signor Giampiero Giglio, nato a Cogoleto (Ge) il 06/06/1958, Responsabile dell’Area I Affari Generali ed Organizzazione – Servizio Provveditorato, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Arenzano – Via Sauli Pallavicino n. 39 - la quale interviene in questo atto in virtù del Provvedimento Sindacale n. 3 datato 30/06/2017,

e

la COOP.GE S.c.r.l. con sede legale in Via Edoardo Garrone n. 25 – P.I. 00870870102, d’ora in avanti chiamata “Ditta”, nella persona del Signor Giampietro Maurizio D’Agostin, nato a Genova il 19/07/1954, nella sua qualità di Legale Rappresentante.

RICHIAMATE

* la determinazione del Responsabile di Gara n. 376 del 9/05/2017 con la quale è
* stato approvazione bando per la manifestazione di interesse per pulizia uffici
* comunali periodo 1/07/2017 - 31/12/2018;
* la determinazione del Responsabile di Gara n. 520 del 9/06/2017 con la quale è stato modificato il periodo del servizio prolungandolo al 31/08/2019;;
* la determinazione del Responsabile di Gara n. 740 del 3/08/2017 con la quale sono stati approvati i documenti di gara;
* la determinazione del Responsabile di Gara n. 776 del 10/08/2017 con la quale

sono state approvare le modalità di scelta del contraente;

* la determinazione del Responsabile di Gara n. 796 del 11/08/2017 con la quale è stata approvata una ***“errata corrige*** relativamente a documentazione di gara riportante alcuni errori materiali e/o di trascrizione;
* la determinazione del Responsabile di Gara n. 869 del 29/08/2017, esecutiva, con la quale è stata aggiudicata provvisoriamente la gara alla Ditta Coop.Ge con contestuale impegno di spesa;
* la determinazione del Responsabile di Gara della n. 919 in data 01/09/2017, esecutiva, avente ad oggetto “Aggiudicazione gara e verbale di consegna anticipata alla Ditta Coop.Ge”, sottoscritta dal responsabile dell’Area I del Comune di Arenzano, giusto il decreto sindacale n. 3 del 30/06/2017;

VISTO che :

* sono stati acquisiti i documenti attestanti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 in data 18 aprile 2016, con esito positivo e più precisamente:
	+ la visura al registro delle imprese,
	+ la comunicazione di regolarità fiscale tramite il portale INAIL,
	+ il documento DURC on line per quanto riguarda la regolarità contributiva.

CIO’ PREMESSO

poiché è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre la reciproca volontà di obbligarsi in formale contratto in forma di scrittura privata, le stesse, generalizzate come in premessa, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Con il presente contratto di *“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2019 - CIG*

*7147345FAA”,* il Comune di Arenzano (GE) affida alla COOP.GE – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata con sede legale in Via Edoardo Garrone n. 25 Genova – P.I. 00870870102.

Il servizio di cui al presente contratto consiste nella pulizia dei seguenti immobili comunali con sede in Arenzano:

* MUNICIPIO: Via Sauli Pallavicino 39
* SEDE POLIZIA MUNICIPALE : Via Cambiaso
* UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE : Piazza Allende
* BIBLIOTECA : Piazza S. Bolivar
* UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA: Lungomare Kennedy
* CENTRO SOCIALE PER I MINORI: Piazza Leonardo da Vinci
* SALA PEPPINO IMPASTATO DI VILLA MINA
* VILLA FIGOLI - SALA MATRIMONI con le modalità indicate nel seguente Art. 2.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Il servizio di cui al presente contratto dovrà essere effettuato con diligenza e cura secondo le descrizioni e prescrizioni del Capitolato d’Appalto e suoi allegati, del DUVRI e dell’offerta tecnica presenta in sede di gara, del regolamento di attuazione del Codice Civile, delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi nazionali, regionali e locali vigenti in materia di pulizia degli immobili, in particolare secondo quanto descritto nell’Art. 6 del Capitolato Speciale d’appalto.

Il servizio dovrà essere espletato, attraverso il proprio personale, fornito in piena autonomia e indipendenza, nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato, se pur nel rispetto delle esigenze e delle finalità

dell’appalto. La Coop.Ge dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti

occupati nelle varie fasi che costituiscono l’oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. di comparto, applicabili alla data dell’offerta, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere le condizioni di ogni altro contratto collettivo che dovesse essere stipulato per le categorie interessate.

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto al di fuori dell’orario di apertura degli uffici (non prima delle 18.00 e non oltre le ore 9.00) con un impegno lavorativo settimanale stimato in n. 30 ore non comprensive degli spostamenti tra i vari edifici comunali – l’ultimo locale da pulire nella mattinata sarà la Biblioteca.

La Ditta dovrà, inoltre, attuare l’osservanza delle norme derivanti da leggi e decreti in materia di assicurazioni degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori, ivi comprese le disposizioni in materia di disabili.

La Ditta dovrà adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Ditta, escludendo l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia conseguenza Per tutto lo svolgimento del servizio ed in ogni fase del medesimo, la Ditta è garante dell’idoneità del proprio personale a svolgere l’attività lavorativa sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità, verso i propri dipendenti e verso terzi, derivante da danno per fatto proprio o altrui.

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Ditta dovrà, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, fornire tutta la documentazione atta a verificare inequivocabilmente il rispetto della presenza costante dell'organico dichiarato in fase

di offerta, nonché il rispetto delle retribuzioni e delle coperture assicurative e

previdenziali. Nel caso di variazione del personale, i nominativi e le relative qualifiche devono essere preventivamente comunicate all’Amministrazione Comunale.

La Ditta assume a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per il corretto funzionamento del servizio di cui trattasi, nel rispetto di tutte le norme vigenti di sicurezza, di igiene nei luoghi di lavoro. Inoltre dovrà rispettare le norme vigenti di prevenzione infortuni e rispondere in proprio per qualsiasi fatto pregiudizievole degli interessi morali ed economici del Comune imputabili al personale addetto nel corso dello svolgimento dei servizi del presente contratto.

ARTICOLO 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta si assume piena e diretta responsabilità, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 con le successive modifiche ed integrazioni, nonché leggi correlate.

La Ditta assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall’espletamento delle attività richieste dal presente contratto. A tal fine la ditta ha stipulato adeguate polizze assicurative come previsto dal capitolato speciale d’appalto. L’Amministrazione Comunale è esonerata, pertanto, da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dalla Ditta durante l’esecuzione del servizio. La Ditta risponderà direttamente degli eventuali danni a persone, cose e locali restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, tenendo sollevato ed indenne il Comune di Arenzano da qualsiasi danno e responsabilità penale e civile nei confronti di terzi o cose, direttamente e indirettamente causati, per effetto anche parziale o riflesso, dei servizi affidati.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL’APPALTO DI SERVIZIO

La durata dell’appalto è di anni due con decorrenza dal giorno 1 settembre 2017 e

scadenza il giorno 31 agosto 2019. Il Comune di Arenzano ha proceduto, in attesa della stipula del contratto e avendone ravvisate le ragioni di particolare urgenza, trattandosi di servizi particolari di tutela che non possano essere interrotti, alla consegna anticipata del servizio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50/2006, come previsto dall’articolo 11 del Capitolato speciale d’appalto, a partire dal giorno 1 settembre 2017.

ARTICOLO 5 - IMPORTO DELL’APPALTO E PAGAMENTI

L’importo del servizio per tutta la durata dell’appalto, come da offerta economica presentata dalla COOP.GE S.c.r.l., che benchè non materialmente allegata al presente contratto ne fa parte integrante e sostanziale, è pari ad € 53.954,00 (pari ad un ribasso del 46,02 % sull’importo a base di gara) per l’intero periodo, oneri di sicurezza pari ad € 500,00, oltre oneri fiscali nella misura del 22%;

La Ditta dovrà fatturare l’importo dovuto mensilmente. La liquidazione delle fatture verrà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione del documento all’Ufficio Protocollo del Comune, nonché a seguito dell’acquisizione del documento sulla regolarità DURC.

La Ditta, ai sensi della Legge n. 136/2010, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità del presente contratto, si obbliga a comunicare al Comune di Arenzano, prima dei pagamenti, gli estremi dei conti correnti dedicati anche se non in via esclusiva. I pagamenti verranno eseguiti dal Comune di Arenzano esclusivamente a mezzo di bonifici bancari o postali. Il presente contratto sarà risolto nel caso in cui le transazioni, derivanti dal presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane

S.p.A. La Ditta si obbliga, altresì, a comunicare alla stazione appaltante e alla

Prefettura territorialmente competente eventuali inadempimenti messi in atto dalla

propria controparte. La Società assume l’obbligo di sottostare a tutte le norme previste sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ARTICOLO 6 - GARANZIE

La cauzione, a garanzia dell’appalto di servizio prevista dall’art. 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dal Capitolato Speciale d’appalto, è stata costituita dalla Ditta, mediante fidejussione bancaria della UNIPOL;

La Ditta ha stipulato con la *Unipol Sai Assicurazione* idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

n. 1/2116/60/58631011 con scadenza 31/08/2019, rinnovabile, per i massimali di garanzia minimi previsto dal capitolato speciale d’appalto;

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, l’Amministrazione Comunale potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita e la Ditta sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all’uopo fissate.

ARTICOLO 7 - PENALITÀ

Qualora il Comune riscontrasse inadempienze degli obblighi contrattuali assunti, ovvero violazioni di disposizioni contenute del Capitolato Speciale d’Appalto, provvederà alla formale contestazione per iscritto alla Società. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Ove a giudizio dell’Amministrazione Comunale le controdeduzioni risultassero insoddisfacenti, saranno applicate le penalità fissate dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 8 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E’ fatto divieto alla Ditta di subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che

ne deriva. La cessione ed il subappalto costituiscono motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per l’Amministrazione Comunale ad effettuare l’esecuzione in danno.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE E RECESSO

Fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli e dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, è facoltà del Comune risolvere il contratto, con conseguente perdita dell’eventuale deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano le inadempienze specificate nell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto.

L’Amministrazione può inoltre recedere dal contratto con effetto immediato, dal ricevimento di comunicazione raccomandata da parte della Ditta, per motivi di forza maggiore o per l’applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione dell’appalto.

ARTICOLO 10 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

La vigilanza ed il controllo sul servizio avverranno con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dall’Amministrazione Comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali.

ARTICOLO 12 - ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese ad eccezione dell’IVA, inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a completo ed esclusivo carico della Ditta che dichiara di accettarle. Le spese relative ai bolli sono a totale carico della COOP.GE S.c.r.l.

ARTICOLO 13 - DOMICILIO LEGALE E CONTROVERSIE

Ai fini del presente contratto di servizio, le Parti eleggono domicilio come segue:

- COOP.GE S.c.r.l. presso la propria Sede Legale sita in Genova, Via E. Garrone

25 - Comune di Arenzano (Genova) presso la Sede Comunale sita in Arenzano, Via Sauli Pallavicino n. 39.

Ove dovessero insorgere controversie in ordine all’interpretazione ed esecuzione del contratto, la Ditta non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla Civica Amministrazione, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’appalto. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere resterà deferita al competente foro di Genova.

ARTICOLO 14 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016 le cessioni d’azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che espletano i servizi, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187 in data 1° maggio 1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica per l’esecuzione del servizio. Nei sessanta giorni successi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10 sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e con le successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto di servizio, troveranno applicazione le vigenti disposizioni normative, regolamentari ed amministrative.

ARTICOLO 16 – PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI

Il Signor Giampietro D’Agostin nella qualità di legale rappresante della COOP.GE Scrl, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente atto viene reso. La Ditta è tenuta all’osservanza di tutto quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/2003 .

ARTICOLO 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta, nella persona del Signor Giampietro D’Agostin, nella qualità di legale rappresentante, dà atto della ricezione, contestualmente alla presente stipula, di copia del D.P.R. n. 62/2013 - *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici -* a norma dell’art. 54 del decreto legislativo n. 165 in data 30.03.2001, con le successive modifiche, integrazioni, e leggi correlate, nonché del codice integrativo dei dipendenti del Comune di Arenzano e si impegna a darne diffusione e conoscenza nell’ambito dei propri dipendenti/collaboratori.

La presente scrittura privata non autenticata è esente da registrazione, salvo che in caso d’uso, come previsto dalle vigenti norme di legge e viene firmata in formato elettronico. L’imposta di bollo è stata assolta dall’appaltatore in data 21/09/2017 con versamento all’erario dell’importo di € 48,00 (quarantotto/00) attraverso modello F24 che si allega al presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA COOP.GE S.C.R.L. PER IL COMUNE DI ARENZANO IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL RESPONSABILE DI AREA

Giampietro Maurizio D’Agostin Giampiero Giglio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate)